

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

24.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma (1599) .	255
PRESIDENTE - DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , POMPEI, DE CARLI, ANDREOLI.	

#### La riunione comincia alle 11.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice*).

PRESIDENTE comunica che è assente, perchè mobilitato, il Consigliere nazionale Di Stefano Berardino; che sono in congedo i Consiglieri Bonucci Arturo, Cambi, Catto Francesco, Fantechi, Ghigi, Michetti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma. (1599)**

PRESIDENTE ricorda che, in seguito alla proposta di un emendamento da parte del Consigliere Mancini, la discussione del dis-

egno di legge era stata sospesa all'articolo 4, a richiesta del Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, per dar modo agli organi competenti di esaminare la possibilità, o meno, di accogliere la modificazione richiesta.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, comunica che il Ministero dell'educazione nazionale ha sottoposto al parere di quello delle finanze, non soltanto l'emendamento proposto dal Consigliere Mancini all'articolo 4, perchè al personale delle Scuole del Governatorato di Roma inquadrato nei ruoli governativi sia applicato il trattamento di quiescenza più favorevole, ma anche la raccomandazione da lui rivolta, a proposito dell'articolo 3, per una disposizione transitoria a favore di quei capi di istituto del Governatorato stesso che, per effetto del passaggio in tali ruoli, non possano raggiungere il grado VI.

Per quanto riguarda questa raccomandazione, il Ministero delle finanze ha comunicato di non potere accoglierla in primo luogo perchè, nella specie, non si tratta di diritti quesiti del personale, ma di mere aspettative, che non possono formare oggetto di una garanzia e tutela giuridica; in secondo luogo, perchè — nei confronti del personale che entra a far parte della categoria dei dipendenti statali — devono necessariamente trovare applicazione, dal giorno dell'inquadramento, le disposizioni relative alla carriera che vigono per tale categoria. D'altra parte, in nessun caso di statizzazione di personale è stato preso in considerazione lo sviluppo ulteriore di car-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riera che si sarebbe potuto ottenere, in prosieguo di tempo, presso gli enti di provenienza: si tratta, quindi, di una prassi costante, che non può essere nè interrotta, nè contraddetta.

Per quel che si riferisce all'emendamento all'articolo 4, il Ministero delle finanze osserva che le disposizioni relative al trattamento di riposo del personale assunto in scuole Regie in seguito a regificazione di scuole pareggiate — disposizioni alle quali, appunto, fa espresso rinvio il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge — consentono la liquidazione di una pensione costituita da due distinte quote: l'una determinata in base alle norme del regolamento comunale per i servizi prestati al Governatorato e l'altra determinata in base alle norme statali per i servizi resi allo Stato. E poichè lo Stato non può fare trattamenti diversi di pensione al suo personale, non è possibile accogliere lo emendamento, che creerebbe una sperequazione tra insegnanti appartenenti alla stessa categoria di dipendenti statali, mentre le norme adottate col presente disegno di legge assicurano la piena considerazione dei diritti anteriori già maturati.

Data la natura delle obiezioni del Ministero delle finanze, il Ministero dell'educazione nazionale è dolente a sua volta di non potere, per quel che lo riguarda, aderire alle richieste del Consigliere Mancini.

POMPEI, *Relatore*, ritiene anch'egli che la Commissione non possa che prendere atto dei rilievi del Ministero delle finanze. Tuttavia, riferendosi a un memoriale degli interessati, i quali hanno fatto presente la possibilità che la differenza fra il trattamento di pensione previsto dalla legge generale dello Stato e quello del Governatorato sia posta a carico del Governatorato stesso, segnala — per il

caso che possa esser presa in considerazione — questa eventualità, che non recherebbe aggravio alle finanze dello Stato.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, rileva che questo aggravio si verificherebbe lo stesso, sia pure in forma indiretta. D'altro canto, non sarebbe possibile che il Governatorato continuasse ad accantonare delle quote di pensione per un personale che non è più alle sue dipendenze e a norma di un regolamento, che non si applica più al personale medesimo. Inoltre, è da tener presente — come ha osservato il Ministero delle finanze — che nel caso particolare, ristretto a poche persone, non si tratta di diritti quesiti, ma di aspettative.

DE CARLI, come rappresentante della categoria, sarebbe ben lieto che il desiderio degli interessati potesse essere accolto, in quanto effettivamente essi ricevono un danno nel passaggio da un trattamento all'altro. Conviene, però, che la Commissione non possa non rendersi conto delle obiezioni del Ministero delle finanze.

ANDREOLI fa osservare che la eventualità di addossare al Governatorato di Roma l'onere della differenza di trattamento esula dalla materia del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE conferma l'esattezza di questa osservazione.

Pone in votazione l'articolo 4 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli 5 e 6).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 11.30.**

## ALLEGATO

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

## Passaggio allo Stato di istituti e scuole del Governatorato di Roma. (1599)

## ART. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, passano alla dipendenza dello Stato i seguenti istituti e scuole, istituiti e mantenuti dal Governatorato di Roma:

- 1°) istituto magistrale « Erminia Fuà Fusinato »;
- 2°) scuola magistrale « Principessa Maria Pia »;
- 3°) scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » con annessa scuola professionale femminile e scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile;
- 4°) scuola tecnica commerciale maschile « Luciano Mele » con annessa scuola secondaria di avviamento professionale maschile a tipo commerciale;
- 5°) scuola tecnica commerciale femminile « Padre Reginaldo Giuliani » con annessa scuola secondaria di avviamento professionale femminile a tipo commerciale;
- 6°) scuola serale di commercio « Antonio Cantore ».

Le suppellettili, il materiale didattico, scientifico e tecnico ed i fondi assegnati alle Casse scolastiche restano a disposizione degli istituti e scuole di cui al precedente comma secondo le norme che regolano le scuole Regie rispettivamente corrispondenti.

La Regia scuola di magistero professionale per la donna con annessa scuola professionale femminile, istituita in Roma con Regio decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 1073, sostituisce, agli effetti del passaggio di cui al primo comma del presente articolo, la scuola magistrale « Maria Pia di Savoia » assumendone la intitolazione.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, saranno approvati

i ruoli organici delle altre scuole Regie dei vari tipi e gradi, derivate dal passaggio di cui al primo comma.

## ART. 2.

Il Governatorato di Roma è tenuto alla fornitura dei locali necessari agli istituti e scuole passate alle dipendenze dello Stato nonchè alle spese previste, per i vari tipi di scuole, dagli articoli 91, lettera *F* e 144, lettera *E* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

## ART. 3.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti e scuole di cui al primo comma dell'articolo 1, qualora dal Ministro dell'educazione nazionale sia stato riconosciuto idoneo al mantenimento in servizio mediante apposita ispezione, verrà inquadrato nei corrispondenti posti e cattedre degli istituti e scuole Regie in base al servizio di ruolo prestatato e con collocamento al grado spettante in relazione all'anzianità computabile a tale effetto. L'inquadramento è subordinato, per il personale direttivo ed insegnante, al possesso di laurea, o di diploma di Istituto superiore di magistero, o di diploma di abilitazione all'insegnamento e, per il personale tecnico, al possesso di titoli di studio che, a giudizio del Ministro dell'educazione nazionale, siano equiparabili al titolo che era richiesto per i corrispondenti posti delle scuole Regie alla data in cui detto personale venne assunto in servizio dal Governatorato di Roma.

Al personale direttivo ed insegnante assegnato ad istituti e scuole Regie diverse da quelle di cui al quarto comma dell'articolo 1, è estesa la disposizione dell'articolo 8 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, relativa all'assegnazione alle sedi indicate nella legge stessa, senza aver vinto un concorso speciale.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

Il personale direttivo, che nel ruolo unico dei direttori delle scuole del Governatorato di Roma di cui all'articolo 1 abbia conseguito il trattamento economico stabilito per il grado VI dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato sarà inquadrato come preside di scuole dell'Ordine Superiore.

ART. 4.

Al personale inquadrato nei ruoli governativi ai sensi del precedente articolo è conservato, a carico del Governatorato di Roma e come assegno personale riassorbibile con successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio prima goduto ed il nuovo.

Per il trattamento di riposo si applicano a tale personale le disposizioni relative al personale assunto in scuole Regie in seguito a regificazione di scuole pareggiate. L'assegno

di cui al primo comma va valutato ai fini del trattamento di riposo.

ART. 5.

Le insegnanti titolari di educazione fisica munite del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare verranno inquadrate, in base al servizio di ruolo prestato, nel ruolo dei maestri elementari di Roma col grado di ordinario.

ART. 6.

È riconosciuto valore legale agli studi compiuti, durante l'anno scolastico 1940-41, nella scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » del Governatorato di Roma indicata nell'articolo 1 della presente legge.